ACCORDO DI COPRODUZIONE FRA

Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, con sede a 24121 – Bergamo (BG) in piazza Cavour, 15, C.F. 95113460166, P.IVA 02896720162, pec: fondazioneteatrodonizetti@legalmail.it, rappresentata dal Presidente dott. Giorgio Berta, che agisce a seguito del Decreto del Comune di Bergamo n. 16 del 07/05/2024 (in seguito denominata **Bergamo**)

E

Comune di Rovigo – Servizio Attività Teatrali, con sede a 45100 – Rovigo (RO) in piazza Garibaldi, 14, C.F e P.IVA 00192630291, pec: comunerovigo@legalmail.it nella persona del Dirigente dott.ssa Micaela Pattaro, la quale interviene nel presente in qualità di Dirigente responsabile della Sezione Attività Teatrali, non in proprio, ma in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale che legalmente rappresenta, giusto decreto sindacale n.43 del 11/11/2022 (in seguito denominata **Rovigo**)

PREMESSO CHE

- Bergamo e Rovigo (di seguito cumulativamente **Parti**) hanno sottoscritto un impegno relativamente alla coproduzione dell'allestimento dell'opera lirica ROBERTO DEVEREUX di G. Donizetti, che prevedeva un calendario recite da realizzare presso Bergamo e Rovigo nei mesi di novembre e dicembre 2024;
- Nel prendere atto che la programma azione artistica 2024, la Parti convengono di annullare e sostituire il suddetto impegno con quanto di seguito pattuito;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti si obbligano a concorrere alla realizzazione dell'allestimento dell'opera **ROBERTO DEVEREUX di G. Donizetti**, regia di Stephen Langridge, scene e costumi di Kate Davenport, luci di Peter Mumford, regia animazione pupazzo Poppy Franziska e all'acquisizione dei diritti di ideazione del team creativo per tutte le rappresentazioni.

Art. 2 – ALLEGATO

L'allegato è parte integrante del presente accordo.

Art. 3 – CALENDARIO

L'opera viene rappresentata a Bergamo e a Rovigo. Prima recita venerdì 15 novembre 2024 al Teatro Donizetti di Bergamo, nell'ambito del festival DONIZETTI OPERA 2024.
Sono previste complessivamente **n. 4 rappresentazioni: n. 3 recite** presso il **Teatro Donizetti di Bergamo** nei giorni **15, 23 e 28 novembre 2024** e **n. 1 recita** presso il **Teatro Sociale di Rovigo** il giorno **19 novembre 2024.**

Art. 4 - ALLESTIMENTO

La coproduzione prevista dal presente contratto riguarda la realizzazione delle scene, dei costumi, dell'attrezzeria e delle luci, in seguito denominati ALLESTIMENTO dell'opera di cui all'art. 1 e comprende i compensi a titolo di ideazione dovuti al team creativo dello spettacolo (regista, scenografa e costumista, light designer, regista animazione pupazzo) per la creazione dell'allestimento.
Restano escluse dal presente contratto le spese relative ai noleggi del materiale illuminotecnico e video, i compensi per la presenza e gli eventuali diritti di ripresa in ciascun teatro del team creativo, che ciascuna Parte tratterà per sé.
L'allestimento verrà realizzato a cura di Bergamo, che fornirà al coproduttore documentazione idonea per la realizzazione dello spettacolo nelle rispettive sedi, mediante invio di apposite schede tecniche.

Art. 5 - BUDGET

Il costo preventivo dell'ALLESTIMENTO, comprensivo della manodopera e dei compensi dovuti al team creativo dello spettacolo e di quanto indicato all'art. 4, è pari a **€112.800/00 + IVA = (centododicimilaottocento/00) + IVA.**
Tale costo sarà suddiviso tra le Parti così come segue: € 84.600/00 (ottantaquattromila seicento/00) pari al 75% a carico di Bergamo; €28.200/00 (ventottomiladuecento/00) pari al 25% a carico di Rovigo. Bergamo si impegna ad anticipare

direttamente tutti i costi, anche per la quota di Rovigo, entro la data del debutto. Ciascun teatro sosterrà direttamente, secondo i periodi di propria pertinenza:

- costi artistici compagnia di canto, direttore d'orchestra, orchestra, coro;
- costi presenza team creativo, per i quali i teatri concordano di condividere le stesse figure artistiche;
- costi trasporto e facchinaggio;
- costi noleggio materiale musicale;
- costi noleggio strumentazioni musicali;
- costi artistici di figuranti, maestranze, personale tecnico;
- costi noleggio strumentazioni tecniche;
- costi di funzionamento del proprio teatro (vigili del fuoco, personale tecnico, di biglietteria e di sala, permessi SIAE, etc.), necessari alla buona riuscita dello spettacolo.

Art. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Rovigo verserà a Bergamo la propria quota di pertinenza, dietro emissione fattura elettronica. Il pagamento avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica.
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario sul conto corrente dedicato della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, con spese a carico del beneficiario, nel rispetto delle norme valutarie vigenti in Italia e previo ricevimento della relativa fattura che dovrà essere trasmessa in modalità elettronica, secondo il formato del D.M.N. 55/2013. Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche per Rovigo è: UFC34G
Bergamo è consapevole che la liquidazione degli importi da parte di Rovigo potrà avvenire esclusivamente a seguito di verifica positiva del DURC.
Bergamo e Rovigo dichiarano di essere soggette a split payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72 in quanto inseriti nell'elenco ISTAT di cui alla l. 196/2009.
In relazione agli obblighi di cui alla L. 136/2010, le Parti dichiarano di assumere, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevoli che il mancato utilizzo del bonifico bancario, postale o degli altri strumenti finanziari atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai rapporti tra le Parti costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della citata legge, causa di risoluzione del contratto. Bergamo si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente a tutte le Parti ogni variazione dei dati previsti dall'art. 3, comma 7, l. 136/2010 (estremi del c/c dedicato ed identificativi delle persone delegate ad operare sul conto stesso).

Art. 7 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Ciascuna Parte si impegna, come anticipato all'art. 4, a contattare il team creativo dello spettacolo e ad acquisire dagli stessi i relativi diritti di ripresa, nonché a concordare i rispettivi contratti in presenza presso le proprie sedi. Resta inteso che il Rovigo terrà manlevata Bergamo da qualsiasi pretesa e/o reclamo avanzato dagli autori di cui sopra per inosservanza della suddetta disposizione. I costumi saranno realizzati sulle misure della compagnia di canto e del coro scritturati per Bergamo, dove l'opera viene rappresentata la prima volta, con l'accorgimento di rendere possibili eventuali adattamenti alle compagnie di canto scritturate da Rovigo; tali eventuali spese di adattamento saranno a carico di Rovigo. Gli eventuali nuovi costumi aggiuntivi che venissero realizzati nella ripresa di Rovigo resteranno in dotazione e di proprietà esclusiva di Rovigo.
L'allestimento di comune proprietà nelle percentuali di 75% Bergamo – 25% Rovigo, come analiticamente specificati nell'elenco che verrà fornito a consuntivo, potranno essere utilizzati dalle Parti in sede e fuori sede, in Italia ed all'estero senza alcun onere aggiuntivo oltre alle spese di facchinaggio e trasporto da e per il luogo di immagazzinamento, indicato nell'art. 9.
Eventuali modifiche che una delle Parti volesse apportare all'allestimento dovranno essere preventivamente autorizzate. La Parte che dovesse apportare dette modifiche dovrà altresì ripristinare a propria cura e spese l'allestimento come in origine.
A richiesta, potrà essere messo a disposizione del teatro di Rovigo il personale tecnico e artistico di Bergamo. La presenza di tale personale dovrà essere regolata da accordo separato.
Ciascuna Parte si impegna, alla fine delle proprie recite di spettanza, a consegnare all'altra l'allestimento in perfetto stato, assumendosi, pertanto, ogni responsabilità per eventuali danni.

Art. 8 - DIRITTI DI RIPRESA TEAM CREATIVO

In caso di riprese dello spettacolo successive al presente accordo da parte delle Parti e/o da parte di terzi, si fa obbligo di richiamare il team creativo (o assistenti di fiducia da esso indicati) per concordare le riprese, dietro pagamento di un compenso che sarà soggetto a trattativa separata tra il team creativo ed il teatro o ente interessato; qualora il team creativo non potesse presenziare al riallestimento, gli verrà comunque riconosciuta, da parte di chi riallestisce la produzione, una royalty di entità da concordare.

Art. 9 - TRASPORTI, DEPOSITO E ASSICURAZIONI

Il trasporto, il facchinaggio per carico/scarico e l'assicurazione a copertura del trasporto andata e ritorno dell'allestimento da Bergamo a Rovigo saranno a carico di Rovigo. Gli uffici tecnici delle Parti coordineranno di comune impegno l'organizzazione del trasporto, accordandosi direttamente circa le date esatte di consegna dell'allestimento. Per la sola recita di Rovigo del 19/11/2024 Bergamo si impegna ad anticipare i costi per conto di Rovigo. Tale impegno sarà oggetto di accordo separato.
I costi derivanti dallo scarico e carico dell'allestimento in ognuno dei teatri saranno a carico della Parte titolare di ognuna delle suddette sedi.
Ogni coproduttore sarà tenuto a verificare che il materiale sia giunto nei propri magazzini in buono stato.
Le spese di stoccaggio saranno a carico di Bergamo, che accoglie l'allestimento nei propri locali. Si ricorda che quest'ultimo sarà direttamente responsabile della sorveglianza, della custodia, della manutenzione e della corretta conservazione dell'allestimento.
Al termine di eventuali future rappresentazioni dell'allestimento nella sede delle Parti e/o di Enti Terzi, la produzione sarà trasportata fino ai magazzini di Bergamo per lo stoccaggio da chi mette in scena l'allestimento.
Ciascuna Parte garantisce la migliore conservazione dell'allestimento, sia durante la permanenza presso la propria sede sia durante i trasporti e si assume la responsabilità di eventuali danni, impegnandosi in ogni caso a ripristinare in perfetto stato tutto il materiale. Nel caso in cui la Parte che riceve l'allestimento constati dei danni all'arrivo dello stesso, ne darà tempestiva comunicazione e addebiterà i costi di ripristino all'ultimo utilizzatore dell'allestimento.
Ciascuna Parte provvederà alia copertura assicurativa "tutti i rischi" per il trasporto dell'allestimento e per la permanenza dello stesso presso le proprie sedi per un valore stimato di €90.000/00 (novantamila/00).

Art. 10 - PROPRIETA' ED EVENTUALI NOLEGGI

L'allestimento appartiene alle Parti secondo le percentuali indicate all'art.5 (75% Bergamo, 25% Rovigo) qualora una delle Parti desiderasse riutilizzare I 'allestimento per proprie repliche ulteriori rispetto a quelle indicate nella presente coproduzione, non dovrà versare alcun canone aggiuntivo, salvo le spese di trasporto e carico andata e ritorno dal luogo di stoccaggio alla propria sede e relativa assicurazione, avendo l'obbligo di avvisare le altre parti con ragionevole anticipo.
La vendita o il noleggio dell'allestimento potranno essere disposti solo con il preventivo consenso delle Parti, consenso che non potrà essere comunque ingiustificatamente negato ed i ricavi saranno ripartiti fra le medesime secondo le percentuali indicate. Le Parti concordano che i proventi saranno distribuiti tra le Parti soltanto a seguito dell'effettivo incasso degli stessi da parte di chi avrà gestito la locazione o la vendita. Tali proventi saranno divisi in ragione delle percentuali di cui all'art.5; saranno concordati eventuali compensi per la Parte che procurerà il noleggio/la vendita, curandone le procedure organizzative e contrattuali.
Trascorsi almeno tre anni dall'ultima rappresentazione, così come indicata nell'art.3, la Parte che lo ha in deposito e che desidera alienare l'allestimento o parte di esso, ne darà comunicazione scritta all'altra, che dovrà dare il proprio benestare entro 30 giorni. In caso di mancata risposta entro questo termine, l'assenso si considera dato. Qualora una Parte non fosse d'accordo, sarà suo obbligo ritirare l'allestimento, immagazzinandolo a proprie spese, pagandone il necessario trasporto e in tal caso l'allestimento diverrà di sua esclusiva proprietà.
Al termine di questo periodo, le Parti possono concordare di prolungare il periodo di coproduzione, di distruggere o di dividere gli elementi di produzione. Tutti i materiali dell'allestimento non potranno essere distrutti, smaltiti, o noleggiati, senza il consenso di tutte le Parti.

Art. 11 - COMUNICAZIONE

Le Parti si faranno carico delle spese di pubblicità per le rappresentazioni nelle proprie sedi. In tutto il materiale pubblicitario e informativo prodotto per l'opera, su qualsiasi supporto, la Parti si impegnano a riprodurre ed evidenziare adeguatamente la dicitura della coproduzione come segue:
Allestimento in coproduzione con la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo / Allestimento in coproduzione con il Teatro Sociale di Rovigo
La vendita di spazi pubblicitari e le sponsorizzazioni riconducibili alle singole Parti saranno di esclusiva pertinenza di ciascuna delle Parti.

Art. 12 - DIRITTI DI SFRUTTAMENTO E SPONSOR

Le Parti possono procedere autonomamente in tema di riprese televisive e/o altri supporti mediatici e di produzioni audiovisive derivate, sostenendone le spese ed ottenendone le relative liberatorie da parte del team creativo. Eventuali sponsorizzazioni competeranno al teatro beneficiario, così come le eventuali entrate per diritti di sfruttamento audiovisivo.

Art. 13 - VINCOLI DEL CONTRATTO, INTEGRITÀ, VIGENZA E FORO COMPETENTE

Il presente contratto non rappresenta in alcun modo costituzione di società tra le Parti, le quali assumono esclusivamente gli obblighi e le responsabilità derivanti dal presente testo. Il presente documento costituisce il contratto integro concordato tra le Parti, relativamente all'oggetto dello stesso e pertanto sostituisce qualunque precedente corrispondenza, lettera di intenti e/o accordo verbale o scritto tra le Parti. Qualsiasi eventuale variazione al presente atto, successive alla stipula dello stesso e/o agli allegati che ne costituiscono parte integrante, andrà concordata per iscritto, specificata quale emendamento al presente contratto e firmate dalle Parti.
Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto la Parti cercheranno tutte le soluzioni extragiudiziali possibili di conciliazione. Qualora non si potesse pervenire ad una amichevole composizione della controversia le Parti riconoscono competente il Foro di Bergamo.
Per quanto non previsto dal presente contratto, si rimanda alle disposizioni di Legge in materia ed alle consuetudini ed agli usi teatrali.

Art. 14 - FORZA MAGGIORE

In caso di impedimento di esecuzione del presente contratto durante la fase di realizzazione degli elementi dell'allestimento e/o di mancata effettuazione delle rappresentazioni, o defezione dei principali artisti, attribuibili a "cause di forza maggiore", quali: inagibilità del teatro per qualunque motivo, calamità naturali, epidemie, scioperi, leggi o regolamenti governativi restrittivi, o ogni altra ragione non imputabile direttamente ai contraenti, la Parte sottoposta al verificarsi di ciò dovrà certificare l'avvenuto evento e darne immediata comunicazione alle altre Parti. Al verificarsi di tali eventi, le Parti si impegnano all'individuazione della migliore soluzione possibile.
Le Parti valuteranno prima di tutto la possibilità di spostamento degli spettacoli in altra data o luogo, in caso contrario determineranno congiuntamente obblighi, diritti e doveri reciproci, anche in considerazione di quanto eventualmente previsto da leggi o sentenze in merito all'oggetto del presente articolo.

Art. 15 - ANNULLAMENTO DOLOSO

Nel caso in cui una delle Parti dovesse recedere dal contratto o compromettere la realizzazione delle rappresentazioni senza valide giustificazioni, sarà sottoposta al pagamento di una penale che tenga conto delle spese sostenute e di eventuali danni d'immagine subiti dalla Parte diligente.

Art. 16 - PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 con il presente accordo le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ed espressamente acconsentono, che i propri dati personali forniti (anche verbalmente) o acquisiti nell'ambito del rapporto siano conservati negli archivi di ciascun coproduttore (cartacei, informatici o telematici) e da questi trattati nell'ambito dello svolgimento della propria attività economica per finalità gestionali, adempimenti di obblighi di legge, contabili, nonché per lo svolgimento dei servizi relativi al corretto adempimento del contratto, che

costituisce pertanto la base giuridica del trattamento ai sensi dell'art. 6 c.1 lett. b) del regolamento UE. Con esclusione delle citate finalità, tali dati non saranno oggetto di diffusione, comunicazione, trasferimento, cessione. Fatte salve le esigenze di cui all' art. 17 c. 3 e le necessità del titolare del trattamento, individuato in ciascuna delle due Parti contraenti, di disporne con finalità probatorie da utilizzare in caso di ispezioni degli organi di vigilanza e/o in sede di contenzioso, i dati saranno conservati fino a quando non sarà venuta meno la finalità per cui sono stati raccolti. In relazione al trattamento dei dati predetti, ogni Parte potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE, per quanto compatibili con le esigenze e gli obblighi contrattuali sopra descritti, in ordine a accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità, revoca, reclamo, contattando la Parte per la quale vorrà esercitare il proprio diritto.

ART. 17 – OSSERVANZA CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO D.LGS 231/01

Fondazione Teatro Donizetti ha approvato un Codice Etico e un Modello organizzativo ai sensi del D. LGS 231/01, a cui viene richiesto al prestatore di servizio/artista/fornitore di conformarsi. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il prestatore di servizio/artista/fornitore si impegna, nei rapporti con Fondazione Teatro Donizetti, anche per i propri dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico e al "Modello generale" di Fondazione Teatro Donizetti reperibili sul sito www.teatrodonizetti.it (Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali) accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver visionato, letto e approvato, e a fare rispettare le stesse dai soggetti di cui si potrà avvalersi. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il prestatore di servizio/artista/fornitore si impegna ad aderire ai principi comportamentali illustrati nel Codice Etico e nel Modello generale, nonché a rivolgersi direttamente all'ODV (odv@fondazioneteatrodonizetti.org) istituto in caso nutra dubbi sulla condotta da adottare per prestare rispetto alle regole di condotta previste dai precitati documenti, e a ricorrere alle procedure e alle indicazioni messi a disposizione dalla Fondazione stessa (Whistleblowing) per segnalare qualunque azione appaia contraria ai suddetti principi.
Il prestatore di servizio/artista/fornitore si impegna in particolare ad osservare, nei confronti del proprio personale, adibito alla realizzazione dei servizi oggetto del contratto, tutte le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro con particolare riguardo alle necessarie misure di prevenzione e protezione previste dal D. LGS 81/08 e s.m.i., nonché ogni altra formalità e condizione correlata al rapporto di lavoro instaurato, prevista dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva in vigore nel tempo e nei luoghi in cui il servizio verrà svolto. Si impegna altresì a rispettare quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione in merito ai permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri alle proprie dipendenze, sollevando Fondazione Teatro Donizetti da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tali obblighi. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, il prestatore di servizio/artista/fornitore si impegna a mantenersi formato e aggiornato relativamente al quadro normativo di riferimento volto alla prevenzione dei reati di cui al suddetto Decreto Legislativo 231/01, mentre Fondazione si impegna a trasmettere ogni modifica apportata al Codice e al Modello, anche attraverso il periodico aggiornamento del proprio sito istituzionale.
10.6 In caso di violazione del suddetto Codice Etico e dei principi contenuti nel Modello organizzativo D. LGS 231/01 di Fondazione Teatro Donizetti che sia riconducibile alla responsabilità del prestatore di servizio/artista/fornitore e/o rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D.LGS 231/01, sarà facoltà di Fondazione Teatro Donizetti di recedere dal presente contratto e/o di risolverlo per giusta causa e grave inadempimento, con effetto decorsi 15 giorni dall'invio di comunicazione scritta da inviarsi via pec o con altro mezzo che ne assicuri la ricezione, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il presente contratto e i relativi allegati costituiscono obbligo per le Parti, le quali, dopo averne preso visione, dichiarano con la propria firma di accettarli senza eccezione alcuna, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Bergamo, 6 novembre 2024

Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo
Dott. Giorgio Berta _____

Comune di Rovigo
Dirigente Micaela Pattaro

ALLEGATO:
1) Bilancio preventivo.

ALLEGATO 1 – Bilancio preventivo

Descrizione	Imponibile	IVA	Totale
Scene	€ 12.500,00	€ 2.750,00	€ 15.250,00
Costumi	€ 6.250,00	€ 1.375,00	€ 7.625,00
Attrezzeria	€ 3.750,00	€ 825,00	€ 4.575,00
Team creativo diritti	€ 5.700,00	€ 570,00	€ 6.270,00
TOTALE ALLESTIMENTO	**€ 28.200,00**	**€ 5.520,00**	**€ 33.720,00**